



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11/07/2025 Protocollo N° 0342926 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Lumpy Skin Disease - Trasmissione note ministeriali prot. n. 0020374-10/07/2025-DGSA-MDS-P e prot. n. 0020520-10/07/2025-DGSA-MDS-P.

Invio a mezzo PEC

Ai Signori Direttori dei Servizi
SSA, SIAOA, SIAPZ
delle AULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio III

Agli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Al Servizio veterinario della Regione Lombardia

Al Servizio veterinario della Regione Emilia-Romagna

Alle Associazioni di Categoria

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVE

Al CREV

Ad AVEPA

Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Direttore Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport

Alla Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Nel trasmettere, in allegato alla presente, il Dispositivo dirigenziale recante "*modifica del Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P*", prot. 20374 del 10/07/2025, si specifica che a seguito di richieste delle regioni coinvolte, il Ministero della Salute ha chiarito per le vie brevi quanto segue: "*I due commi dell'articolo 1 rappresentano due distinte possibilità di deroga per le movimentazioni da vita entrambe da applicarsi alle medesime condizioni (visita clinica, prc e misure di mitigazioni del rischio)*", specificando che:

- il comma 1 è riferito alle deroghe nei casi consentiti dal Regolamento (UE) 2020/687 e in particolare dall'articolo 45;
- il comma 2 prevede la possibilità di deroga per casi diversi da quelli del comma 1, che si dovessero rendere necessari per giustificati motivi di benessere da valutare puntualmente da parte del Servizio Veterinario che ne accerta la sussistenza.

Per dare applicazione a tale Dispositivo e, quindi, per poter rilasciare deroghe per lo spostamento di animali da vita verso stabilimenti fuori ZP e ZS, è necessario l'adeguamento del protocollo specifico, che, sentito il Centro di Referenza nazionale (CESME), terrà conto dei criteri da considerare nella valutazione del rischio, nonché delle misure previste dal Regolamento (UE) 2020/687 sugli allevamenti di destinazione.

Si trasmette infine il Dispositivo dirigenziale 20520 del 10/07/2025 "*Dispositivo dirigenziale ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136*" che autorizza le regioni alla delega a medici veterinari non ufficiali delle attività previste dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 136/2022; per la sua attuazione, le Regioni interessate, congiuntamente, stanno predisponendo un provvedimento per formalizzare tale delega, definendo criteri, modalità e tipologie di attività di applicazione.

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
- Dott. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento:
Dott. Michele Brichese - Tel. 041/2791303 - e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it
Segreteria: Tel. 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

Coordinamento interregionale dei Servizi
veterinari
saia@regione.veneto.it

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

COPEPI e CESME
IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Generale di Brigata Raffaele Covetti
srm20400@pec.carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
MITE@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@mase.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei
rapporti con l'ecosistema

Uffici 2 e 9 DGISA

Ufficio 8 DGSA

e, p.c.

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante modifica del Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Dott. Luigi Ruocco*



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante modifica del Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 ed in particolare l'articolo 19, comma 4-bis;

CONSIDERATO che il 25 giugno 2025 è stato confermato dal CESME presso l'IZSAM un focolaio di Lumpy skin disease in uno stabilimento di bovini sito nel Comune di Porto Mantovano (MN) e avente codice 045MN057;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica nelle zone di restrizione in Italia continentale è stazionaria e non sono stati confermati ulteriori focolai;

RITENUTO di dover consentire le deroghe per la movimentazione dei bovini, in conformità con il Regolamento (UE) 2020/687;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche al Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P)

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

(Deroghe per la movimentazione di bovini da vita)

«1. Previa valutazione del rischio e nei soli casi previsti dal Regolamento (UE) 2020/687, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di bovini alle condizioni generali e specifiche di cui allo stesso Regolamento. In particolare:

- visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
- test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita;
- adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1 e alle stesse condizioni, è altresì possibile consentire la movimentazione in deroga di bovini da vita, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

Coordinamento interregionale dei Servizi
veterinari
saia@regione.veneto.it

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

COPEPI e CESME
IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

e, p.c.
Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Generale di Brigata Raffaele Covetti
srm20400@pec.carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
MITE@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@mase.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei
rapporti con l'ecosistema

Uffici 2 e 9 DGISA

Ufficio 8 DGSA

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Dott. Luigi Ruocco*



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Dispositivo dirigenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136 ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia;

VISTA la Determinazione della Regione Sardegna n. 625, prot. 16756, del 23/06/2025 “Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di una zona soggetta a restrizione comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza – Focolaio n. 1/2025, Stabilimento codice IT061NU104, Comune Orani” e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione della Regione Sardegna n. 710, prot. 19975, del 03/07/2025 “Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR) sul territorio regionale”;

VISTO il Dispositivo prot. 19593-03/07/2025-DGSA-MDS-P recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova;

VISTA la richiesta urgente pervenuta a mezzo mail da parte del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, sub area Sanità Animale il 10/07/2025;

RITENUTO opportuno supportare le autorità competenti locali nell'adempimento delle attività di sorveglianza e controllo nell'ambito dell'emergenza legata alla diffusione del virus della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) attraverso il ricorso alla delega a veterinari non ufficiali;

DISPONE

Articolo 1

(Delega di attività a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a delegare ai medici veterinari non ufficiali le attività previste all'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 nell'ambito dell'emergenza legata alla diffusione del virus della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) .

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini